

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 36397/2019 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., con sede in (OMISSIS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), tutti quali eredi di (OMISSIS) e la prima anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domiciliano in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza, n. cron. 907/2019, della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata in data 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/11/2023 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. Con atto ritualmente notificato il 18 gennaio 2011, (OMISSIS) e (OMISSIS) citarono (OMISSIS) s.p.a. (d'ora in avanti, breviter Banca o (OMISSIS)) avanti al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, chiedendo dichiararsi: i) in via principale, la nullità di un'operazione di investimento in obbligazioni (OMISSIS) per assenza del contratto di negoziazione e per violazione della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria; ii) in via subordinata, l'annullamento della operazione predetta per vizio del consenso e/o per conflitto di interessi; iii) in via ulteriormente subordinata, la risoluzione della stessa per inadempimento della Banca. Domandarono, in ogni caso, la condanna della convenuta alla

restituzione e/o al risarcimento delle somme investite, oltre interessi, rivalutazione danno morale ed esistenziale.

1.1. A fondamento di tali istanze, contestarono la validita' di un ordine di acquisto di obbligazioni (OMISSIS) 9% MG05 EUR, impartito il (OMISSIS) per un valore nominale pari ad Euro 20.000,00, assumendo che la Banca aveva operato in violazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.) e della relativa disciplina secondaria di attuazione contenuta nel Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, e successive modificazioni ed integrazioni. Affermarono, inoltre, che erano stati indotti a concludere gli acquisti dalla Banca, la quale, pero', aveva omesso di fornirgli le necessarie informazioni al riguardo.

1.2. Costituitasi (OMISSIS), che contesto' interamente le avverse pretese eccependo, tra l'altro, la prescrizione delle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento del danno, l'adito tribunale, con sentenza del 10/13 febbraio 2014, n. 194, respinse tutte le richieste del (OMISSIS) e della (OMISSIS) condannandoli pure alla refusione delle spese di lite.

2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale condizionato, promossi contro questa decisione, rispettivamente, dagli originari attori e dalla Banca, l'adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 aprile 2019, n. 907, resa nel contraddittorio con (OMISSIS), cosi' dispose: "Accoglie l'appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS). Dichiaro risolto l'ordine di acquisto delle Obbligazioni (OMISSIS) ((OMISSIS) Argent 9% 24 MG05EUR), per un valore nominale di Euro 20.000,00, effettuato in data (OMISSIS) presso la banca appellata, con tutte le conseguenze di legge; condanna (OMISSIS) s.p.a., (...), alla restituzione, in favore degli appellanti, della somma Euro 18.432,73, oltre interessi legali dalla data della domanda alla data della presente sentenza; condanna gli appellanti a restituire alla (OMISSIS) s.p.a. le obbligazioni (OMISSIS) (...)"

2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte: i) rimarco' che il modulo dell'adeguatezza degli investimenti, prodotto dalla convenuta in primo grado, non risultava regolarmente compilato quanto alla voce esperienza/conoscenza in materia di investimenti finanziari ("nonostante tale indicatore sia segnato alle relative voci b.1 e b.2 non e' riportata alcuna annotazione"); ii) descrisse il contenuto della normativa di cui all'articolo 21 del T.U.F e articoli 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998; iii) precisò che la Banca intermediaria avrebbe avuto "l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, anche di fronte all'eventuale rifiuto del cliente di fornire informazioni in ordine alla propria situazione finanziaria, non essendo, in ogni caso, l'intermediario esonerato dall'obbligo di informazione e di verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione"; iv) opinò che, "nel caso di specie, la banca, per l'attivita' svolta era, o avrebbe dovuto esserlo, consapevole che i bond argentini non erano equiparabili ai comuni titoli di Stato e aveva a sua disposizione elementi sufficienti di giudizio per orientare il cliente. Infatti, con notiziario del 3.7.2000, precedente all'acquisto dei bond argentini da parte degli appellanti, la Consob aveva precisato che le obbligazioni emesse dal governo argentino erano adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi speciali"; v) riferì che, "Nella fattispecie, e' emerso che: a) i clienti non erano investitori ad alto rischio, anzi, come ammesso dalla stessa banca e come risulta dai documenti in atti, gli appellanti acquistavano solo titoli senza rischio (titoli di Stato-Bot e CCT); b) la banca non acquisiva, ne' approfondiva, le informazioni circa la propensione all'investimento da parte dei clienti, nonostante non risultava regolarmente compilato, con riferimento alla voce esperienza/conoscenza in materia di investimenti finanziari, il modulo della adeguatezza degli investimenti; c) non vi e' alcuna prova che siano stati forniti i dovuti chiarimenti circa l'altissimo profilo di rischio dell'investimento, il quale, poi, ha avuto un esito infausto (es. rating)"; vi) considero' "evidente" la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e segg. del T.U.F. e articolo 28 del Regolamento Consob n. 11522/98, "essendo stata disattesa la regola secondo cui, nella prestazione di servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi "con diligenza, correttezza e trasparenza" e devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati (suitability rule)"; vii) affermo' che, "Nel caso che ci occupa, di fronte alle contestazioni degli appellanti, nessuna prova ha fornito la banca in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi informativi e sulla puntuale adozione di un comportamento improntato a diligenza, correttezza e trasparenza. Va pertanto risolto il contratto di acquisto dei titoli per vizio del consenso ex articolo 1429 c.c.. La declaratoria di risoluzione di contratto di acquisto dei titoli per cui e' causa comporta - per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 c.c. - l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta. La banca, pertanto, va condannata alla restituzione delle somme di Euro 20.000,00 in favore degli appellanti. Da tale somma vanno pero' detratte le cedole incassate

per Euro 1.567,27 (come evidenziato dall'appellata e non contestato dagli appellanti), pertanto la banca appellata va condannata alla restituzione della somma di Euro 18.432,73, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Gli appellanti, a loro volta, vanno condannati a restituire alla Banca appellata le obbligazioni argentine. Va esclusa la risarcibilit  del danno non patrimoniale rimasto sfornito di prova"; viii) disattese, infine, l'appello incidentale condizionato di (OMISSIS), ritenendo applicabile, nella specie, il termine di prescrizione decennale (vertendosi in fattispecie di responsabilit  contrattuale) decorrente dal 23 dicembre 2001 (data in cui l'(OMISSIS) dichiara pubblicamente in proprio default e, quindi, l'impossibilit  di onorare i propri debiti) ed interrotto dagli originari attori con nota ricevuta dalla Banca il (OMISSIS).

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso (OMISSIS) s.p.a., affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.. Hanno resistito, con unico controricorso, corredato da analoga memoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti "nella qualita' di eredi di (OMISSIS) (...) e la prima anche in proprio".

CONSIDERATO CHE:

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) "Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'articolo 1453 c.c., in relazione alla pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli a fronte dell'accertamento del vizio del consenso". Si ascrive alla corte distrettuale di avere errato nella individuazione del rimedio civilistico da applicare alla fattispecie, avendo pronunciato la risoluzione "del contratto di acquisto dei titoli" a fronte di un presunto vizio del consenso ai sensi dell'articolo 1429 c.c.. E' noto, invece, che il presupposto per la dichiarazione di risoluzione di un contratto e' il suo inadempimento da parte di uno dei contraenti, mentre l'accertamento di un vizio del consenso implicherebbe una declaratoria di annullamento del contratto medesimo. Si assume che, nella specie, la sentenza impugnata ha "individuato il vizio del consenso nell'omessa prova, da parte della Banca, di aver effettivamente rispettato i propri obblighi informativi, anzich  ravvisare in cio', al piu', un inadempimento. Certo e', in ogni caso, che la sentenza non contiene alcun accertamento in tema di vizio del consenso e che, comunque, in nessun caso cio' potrebbe fondare una pronuncia di risoluzione" (cfr. pag. 8-9 del ricorso);

II) "Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'articolo 1453 c.c., in punto di risolvibilit  degli ordini di borsa", contestandosi la risolubilit  del singolo ordine di borsa ritenuta dalla corte territoriale. Secondo la ricorrente, invece, e' possibile risolvere solo il contratto quadro, ma non i singoli ordini di borsa, meramente esecutivi di quest'ultimo ed attuativi del mandato in esso contenuto;

III) "Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'articolo 1453 c.c., in punto di idoneit  degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini", insistendosi nella inidoneit  degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a comportare la risoluzione dell'ordine di borsa;

IV) "Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'articolo 21, comma 1, del TUF e articolo 28, comma 1, comma 2, del Regolamento Consob n. 11577/98, in relazione al mancato assolvimento degli obblighi informativi in occasione dell'operazione di acquisto delle Obbligazioni (OMISSIS)", sostanzialmente imputandosi alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto violati gli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria al momento dell'operazione di investimento per cui e' causa;

V) "Violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'articolo 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 in relazione all'adeguatezza dell'operazione di acquisto delle Obbligazioni (OMISSIS)", insistendosi sull'adeguatezza dell'operazione predetta rispetto al profilo di rischio degli originari attori/appellanti;

VI) "Violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti". Si contesta alla corte di appello di avere omesso l'esame del fatto storico, documentato in atti, asseritamente decisivo e discusso tra le parti, concernente la segnalazione di non adeguatezza che la Banca ha effettuato in occasione dell'investimento per cui e' causa e la contestuale autorizzazione dei clienti, nonostante detto avvertimento ricevuto, a procedere comunque con l'esecuzione dell'ordine stesso. Assume la ricorrente che quella circostanza fattuale,

evidenziata nel corso del primo grado di giudizio e ribadita, poi, in sede di gravame, sarebbe stata determinante e decisiva per l'esito del giudizio, in quanto avrebbe consentito al giudicante di escludere la violazione, da parte della Banca, degli obblighi sulla stessa incombenti ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Consob n. 11522/98;

VII) "Violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'articolo 2935 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione avversaria nella data di default dei titoli per cui e' causa". Si ascrive alla corte palermitana di avere errato nell'applicazione dell'articolo 2935 c.c., secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui diritto puo' essere fatto valere". La stessa, invero, dopo aver trattato l'ordine di investimento oggetto di causa alla stregua di un contratto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, sbagliando, inoltre, nella individuazione del dies a quo. Infatti, ha ritenuto che la decorrenza del termine prescrizione dell'azione avversaria coincidesse con il 23 dicembre 2001, ossia con la data di default della Repubblica (OMISSIS), senza all'evidenza considerare quanto disposto dall'articolo 2935 c.c., e che, secondo l'unanime giurisprudenza, cio' che impedisce il decorso della prescrizione e' solo l'impossibilita' giuridica di far valere un diritto. Nel caso di specie, ricorda la ricorrente, "i clienti lamentano presunte violazioni degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza in occasione degli ordini di acquisto delle Obbligazioni (OMISSIS), assumendo in sostanza di non essere stati correttamente informati sulle caratteristiche e sulla rischiosita' dei titoli. E' evidente quindi che le eventuali violazioni della Banca, che l'esponente contesta, ove ritenute sussistenti, si sarebbero tutte pacificamente verificate in occasione dell'operazione di acquisto dei titoli, momento in cui la Banca avrebbe violato gli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Cio' premesso, diventa quindi del tutto irrilevante il default del titolo perche' il danno, e piu' in generale il pregiudizio, rappresentato dall'aver eseguito un'operazione di investimento senza aver ricevuto adeguate informazioni si verifica al momento dell'investimento, non certo al momento dell'insolvenza dell'emittente. Anche perche', volendo seguire la tesi della Corte di Appello di Palermo, dovremmo ritenere che, in caso di operazioni eseguite in assenza di informazioni da parte dell'intermediario, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino all'eventuale default dell'emittente (evento peraltro eccezionale), che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall'operazione, con buona pace della certezza dei rapporti giuridici" (cfr. pag. 29 -30 del ricorso).

RITENUTO CHE:

La questione posta dal settimo motivo di ricorso (avente carattere potenzialmente preliminare rispetto alle altre censure) - concernente la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dell'investitore volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell'avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario - rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la sua particolare rilevanza, tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe, a cio' non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 28310 del 2023; Cass. n. 20459 del 2023; Cass. n. 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trattazione in pubblica udienza.